

Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

N. 822

DETERMINAZIONE

del 25 novembre 2024

OGGETTO: PNRR M5 C2 I2.1 POLO FORMATIVO CULTURALE "DELLE

ORFANE" A PIAZZA - OPERE DI COMPLETAMENTO FINANZIATO

CON FONDI NEXT GENERATION EU. AUTORIZZAZIONE SUPAPPALTO DITTA DUEPI IMPIANTI S.R.L. - CUP:

C95C19000190004 - CIG: A0093DB474

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO, Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con verbale di deliberazione n. 101 del 29/05/2021 la Giunta Comunale, nell'intento di proseguire nel programma di riqualificazione del complesso Polo culturale delle Orfane, ha manifestato la volontà di proporre la candidatura del Comune di Mondovì a valere sul contributo di cui all'art. 1 comma 42 della L. 27/12/2019 n. 160 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, secondo i criteri e le modalità definite dall'art. 1 del DPCM 21/01/2021, in particolare per l'intervento Polo formativo culturale "Delle Orfane" − Opere di completamento per € 2.000.000,00 (CUP C95C19000190004), di cui al progetto preliminare approvato con deliberazione G.C. n. 228/2013;
- con verbale di deliberazione n. 25 del 10/02/2022, la Giunta Comunale ha preso atto che il Comune di Mondovì è stato individuato beneficiario del contributo previsto dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana;
- per i contributi agli enti locali destinati alla rigenerazione urbana, tutte le opere sono state finanziate a valere sul PNRR Missione 5 Inclusione e coesione C2 Infrastrutture sociali I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, e che pertanto andranno gestite, monitorate e rendicontate secondo le disposizioni, le circolari e le indicazioni fornite dalle



diverse amministrazioni titolari della "governance" del piano;

- con deliberazione G.C. n. 94 del 05/05/2022 sono state disposte, al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR la compilazione e la trasmissione del documento "atto di adesione e obbligo", di cui al decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri del 04/04/2022, nonché dato mandato al Sindaco di procedere secondo i disposti;
- con determinazione n. 931 del 21/12/2022 è stato affidato il servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti e della relativa direzione operativa per l'intervento denominato "PNRR M5 C2 I2.1 Polo formativo culturale "Delle Orfane" Opere di completamento" a Sicurtecnica SRL di Mondovì;
- con determinazione n. 209 del 27/04/2023 è stato affidato il servizio professionale di progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture e della relativa direzione operativa per l'intervento in parola all'Ing. Abbona Mauro di Mondovì;
- con determinazione n. 342 del 19/06/2023 è stato affidato il servizio di verifica alla progettazione ex art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dell'intervento in esame, all'Ing. Boasso Davide di Villanova Mondovì;
- con deliberazione n 124 del 24/06/2023 la Giunta Comunale ha approvato progetto definitivo-esecutivo denominato "PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 Polo formativo culturale "Delle Orfane" Opere di completamento, redatto dall'Ufficio Progettazione del Dipartimento Lavori Pubblici, da Sicurtecnica SRL e dall'Ing. Abbona Mauro, comportante una spesa di € 2.190.358,35 di cui € 1.482.173,69 per lavori,
- con D.D. n. 619 del 29/09/2023 sono stati aggiudicati i lavori di "PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 Polo formativo culturale "Delle Orfane" Opere di completamento" finanziato con Fondi Next Generation EU", alla ditta EDILVETTA S.R.L., con sede in Villanova Mondovì (CN), Via Cave n. 28/1 per l'importo complessivo di € 1.262.955,88 comprensivo di € 43.170,11 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 10%;

Preso atto che la ditta appaltatrice EDILVETTA S.R.L. ha richiesto con nota acquisita al prot. n. 0041453 del 21/09/2024 per i lavori in oggetto l'autorizzazione al subappalto in favore della ditta DUEPI IMPIANTI S.R.L. con sede legale in Via Nicola Sasso n.26, Fossano (CN), per l'esecuzione di lavori rientranti nella categoria OS30 ovvero per la realizzazione dell'impianto elettrico per un importo a "corpo" presunto di € 170.000,00 di cui € 5.100,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA.

Vista la Lettera di Invito per l'affidamento dei lavori principali dell'intervento in oggetto, nella quale, in merito al subappalto, si stabilisce, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i., che i lavori di cui alla Categoria Scorporabile OS30 sono subappaltabili al 100 %.



Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
- ai sensi dell'art. 105 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

considerato che nella specie la richiesta rispetta il disposto di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto sussistono le seguenti condizioni:

- le opere, oggetto del subappalto, sono state indicate dalla ditta affidataria all'atto dell'offerta per l'aggiudicazione;
- la ditta affidataria ha depositato il contratto di subappalto presso la stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n.159 del 06/09/2011 l'autorizzazione non è soggetta alla verifica antimafia;
- l'appaltatore ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa sub appaltatrice;
- la ditta sub appaltatrice ha assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- la richiesta è dettata dall'opportunità di far eseguire tali lavori da parte di imprese specializzate nel settore;
- le motivazioni addotte risultano condivisibili da parte di questa stazione appaltante;
- la ditta sub appaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche sono in corso;
- il contratto di subappalto non esonera la ditta affidataria dalla responsabilità sull'esatta esecuzione dell'opera;
- l'instaurando rapporto non incide sulle condizioni contrattuali fissate in sede di aggiudicazione.

Preso atto che il citato contratto di subappalto, dell'ammontare presunto pari ad € 170.000,00 di cui 5.100,00 per oneri della sicurezza, corrisponde al 78,10% dell'importo affidato relativo alla categoria OS30 (impianti interni elettrici).

Dato atto che, ai sensi del comma 14, dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai



lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Precisato altresì che ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.

Dato atto che è pervenuta a prot. n. 0041453 del 21/09/2024 la rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, il compenso avverrà direttamente da parte dell'appaltante al subappaltatore, in deroga all'art. 105 comma 13, punto a) D. Lgs. 50/2016.

Dato atto che il RUP ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato che sono state osservate, nel caso in specie, le prescrizioni e le condizioni stabilite dall'art. 105 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

ritenuto pertanto di poter concedere la richiesta autorizzazione.

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 adottata in data 29/09/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 adottata in data 22/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 10/02/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 30/03/2024 di approvazione del PIAO per il triennio 2024/2026;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000,



da parte del competente responsabile del servizio.

DETERMINA

Di autorizzare, secondo quanto indicato in premessa nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la ditta EDILVETTA S.r.l., con sede in Villanova Mondovì (CN), Via Cave n. 28/1, affidataria dei lavori i lavori di "PNRR: MISSIONE 5 − COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 Polo formativo culturale "Delle Orfane" Opere di completamento" finanziato con Fondi Next Gneration EU", a subappaltare alla ditta DUEPI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Via Nicola Sasso n. 26 Fossano (CN), la realizzazione di lavori rientranti nella categoria OS30 per un importo presunto di € 170.000,00 di cui € 5.100,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA.

Di dare atto che l'importo da subappaltare richiesto dall'impresa appaltatrice corrisponde a circa il 78,10% dell'importo affidato per la realizzazione delle lavorazioni rientranti nella categoria OS30 (Impianti interni elettrici) per il quale il subappalto è ammesso al 100% come disposto nella Lettera di Invito – Disciplinare.

Di dare atto che il subappalto è ammesso nel limite disposto dal comma 1 dell'art. 105 D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Di precisare che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le disposizioni previste all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., al quale si rimanda.

Di specificare inoltre che:

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro;
- la ditta sub appaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche sono in corso;
- è pervenuta a prot. n. 0041453 del 21/09/2024 la rinuncia al pagamento diretto da parte della stazione appaltante, pertanto il compenso avverrà direttamente da parte dell'appaltante al subappaltatore, in deroga all'art. 105 comma 13, punto a) D. Lgs. 50/2016:
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere dovrà essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice.



Di dare atto che:

- non si è violato il disposto di cui all'art. 105 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., così come indicato in premessa;
- il rapporto costituito tra la ditta subappaltatrice e la ditta affidataria non incide sulle condizioni determinate in sede di aggiudicazione.

Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Mondovì, li 25 novembre 2024 DLP\FM\MM\CV

IL DIRIGENTE
MAZZA FRANCESCO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

